



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE -
SEZIONE G.I.P.

A tutti i Giudici delle sezioni penali
A tutto il personale amministrativo delle sezioni penali
Al Procuratore della Repubblica
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

e, p.c.:
Al Presidente della Corte di Appello di Lecce
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce
Al Presidente Preposto presso la sezione staccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce
All'Avvocato Generale presso la sezione staccata di Corte di Appello di Lecce

OGGETTO: disposizioni attuative del D.L. n. 18 del 17.03.2020

Il Presidente delle sezioni penali dibattimentali;
Il Magistrato Incaricato della Direzione della 2° sezione penale;
Il Presidente della sezione G.I.P.;

Visto il d.l. n.11 del 8.3.2020 pubblicato su G.U. n. 60 in pari data recante *"misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il relativo decreto attuativo del Presidente del Tribunale emanato in data 09.03.2020 che, con riferimento al settore penale, ha demandato ai sottoscritti la predisposizione di direttive di dettaglio per l'attuazione delle suddette disposizioni di legge, limitatamente al periodo di sospensione decorrente dalla data dell'entrata in vigore del D.L. 11/2020 e fino alla data del 22 marzo 2020;

Visto il conseguente decreto n. 18 del 09.03.2020, emanato dai sottoscritti, sentiti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;

Visto il d.l. n. 18 del 17.03.2020 pubblicato su G.U. n. 70 in pari data, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che, all'art. 83, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/2020, dettando una nuova disciplina in materia, riferita al periodo di sospensione compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020;

Ritenuta pertanto la necessità di emanare nuove direttive di dettaglio per il settore penale, integrative e correttive di quelle contenute nel proprio decreto n. 18, come disposto da decreto generale emesso in data odierna dal Presidente del Tribunale;

DISPONGONO

quanto segue :

- Nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, tutte le udienze penali, di qualunque rito e genere (dibattimentali di rito collegiale e monocratico, udienze preliminari e giudizi abbreviati, udienze camerale ex art. 127 c.p.p., udienze di riesame o appello *de libertate*, etc.) saranno rinviate d'ufficio, senza tenere udienza, con le eccezioni indicate dall'art. 83 comma 3 lett. b) e c) del D.L. n. 18/2020;
- Ciascun giudice monocratico, ciascun presidente di collegio, ciascun giudice della sezione G.I.P./G.U.P., due giorni prima dell'udienza, compilerà con l'ausilio della cancelleria il c.d. statino d'udienza, contenente i soli estremi dei procedimenti e le date di rinvio degli stessi a data successiva al 15 aprile 2020 (tenuto anche conto dei termini di custodia cautelare o di altre situazioni del singolo procedimento) provvedendo contestualmente a dichiarare la sospensione della prescrizione e, ove occorra, dei termini di misura cautelare; lo statino conterrà la dicitura che le parti riceveranno avviso per la nuova data di udienza;
- Lo statino verrà affisso sulle porte delle rispettive aule di udienza e verrà comunicato al locale C.O.A.;
- Del rinvio dei procedimenti le cancellerie provvederanno a dare avviso, ove necessario:
 - al P.M. mediante PEC o email ordinaria inviata alla Segreteria della Procura della Repubblica;
 - agli imputati assistiti da difensore di fiducia, alle persone offese/parti civili/responsabili civili assistiti da un difensore, e ai rispettivi difensori, esclusivamente a questi ultimi, a mezzo SNT/PEC, ai sensi dell'art. 83 commi 13 e 14 del D.L. n. 18/2020, anche ove gli imputati siano detenuti in carcere o agli arresti domiciliari o sottoposti ad altre misure cautelari ed anche ove abbiano eletto domicilio in altro luogo, prevalendo tali cogenti disposizioni di legge, nel loro periodo di applicazione, sul principio affermato da Cass. Pen. SS.UU. del 27.02.2020, con motivazione non ancora depositata (e fatte salve ulteriori disposizioni organizzative interne eventualmente dettate dai singoli presidenti e coordinatori di sezione, con riferimento agli adempimenti accessori connessi all'udienza);
 - ove non ricorra la situazione di cui al punto precedente, le notifiche andranno invece effettuate nei modi seguenti:
 - agli imputati (difesi d'ufficio) detenuti in carcere, a mezzo della Polizia penitenziaria;
 - agli imputati (difesi d'ufficio) sottoposti ad altre misure cautelari, a mezzo della P.G. addetta ai controlli;
 - agli imputati (difesi d'ufficio) liberi - ove non vi sia già elezione di domicilio presso il difensore, e con esclusione degli imputati già dichiarati assenti o già presenti, in quanto rappresentati dal difensore: v. Cass. Pen. sez. 3, sent. 52507/14 nonché Cass. Pen. sez. 2, sent. 8729 del 12.11.2019, dep. 04.03.2020 - nel luogo già risultante dagli atti;
 - ai difensori d'ufficio degli imputati, a mezzo S.N.T./PEC;
 - alle persone offese e alle altre parti eventuali (quale ad es. il responsabile civile), che non hanno nominato un difensore, nelle forme ordinarie, preferibilmente a mezzo Polizia Municipale o, in alternativa, a mezzo

U.N.E.P., fatta salva la pubblicazione per pubblici annunci ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 155 c.p.p.;

- Sono esclusi in ogni caso dal rinvio d'ufficio:
 1. i procedimenti di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo (i conseguenti giudizi direttissimi, ove già celebrata la fase della convalida, andranno invece differiti a data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione del caso in cui alla convalida sia seguita l'applicazione di misura cautelare personale, e vi sia richiesta espressa di trattazione del procedimento nel periodo di sospensione, ai sensi del successivo punto 5.);
 2. i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione ex lege, sino al 15 aprile 2020, scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
 3. le udienze nei procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

- Sono esclusi dal rinvio d'ufficio, solo a seguito di richiesta espressa che si proceda da parte degli imputati, dei detenuti, dei propositi e/o dei loro difensori:
 4. i procedimenti a carico di persone detenute (con esclusione di quelle detenute per altra causa nel giudizio di cognizione, stante la ratio del D.L. n. 18/2020 e tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale), ivi compresi gli incidenti di esecuzione; quanto a quelli depositati nel periodo di sospensione, solo ove gli stessi contengano altresì la contestuale richiesta espressa di trattazione nel periodo suddetto, contenuta nel corpo dell'atto;
 5. i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (dizione da intendersi riferita alle sole misure cautelari personali, stante la ratio del D.L. n. 18/2020 e tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale) o misure di sicurezza non detentive; vista la generalizzata sospensione di tutti i termini procedurali, di cui all'art. 83 comma 2 del D.L. n. 18/2020, in tale categoria devono intendersi compresi anche gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. (il decorso dei relativi termini dovendo intendersi differito a data successiva al 15 aprile 2020) e i riesami o appelli in tema di misure cautelari personali, ex artt. 309 e 310 c.p.p., che durante il periodo di sospensione verranno svolti o celebrati solo a seguito di espressa richiesta di trattazione in tale periodo; quanto alle impugnazioni ex artt. 309 e 310 c.p.p., depositate nel periodo di sospensione, tale richiesta dovrà essere contestuale al deposito dell'atto e in esso contenuta;
 6. i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
 7. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, ma solo a richiesta di parte, valutata ed approvata dal giudice con provvedimento dichiarativo dell'urgenza, per la ritenuta necessità di assumere prove realmente indifferibili;

- Nei casi di cui ai punti da 4. a 7., si raccomanda vivamente che l'istanza dell'interessato o del difensore pervenga in tempo utile alle cancellerie competenti, almeno due giorni prima dell'eventuale udienza già fissata (esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi), con le seguenti modalità:
 - quanto ai difensori degli imputati/proposti, a mezzo P.E.C. (inviata per conoscenza anche ai difensori delle persone offese/parti civili e delle altre parti, ove costituiti), all'indirizzo dibattimento.tribunale.taranto@giustiziacert.it (per il dibattimento) e gip.tribunale.taranto@giustiziacert.it (per l'ufficio G.I.P.);


- quanto ai detenuti in carcere, a mezzo dichiarazione resa all'ufficio matricola dell'istituto di detenzione e immediatamente inoltrata a questi uffici agli indirizzi P.E.C. sopra menzionati;
- quanto ai soggetti sottoposti ad altre misure (cautelari, di sicurezza o di prevenzione), a mezzo dell'autorità di P.G. o di altra autorità preposta ai controlli o alla sorveglianza e immediatamente inoltrata a questi uffici agli indirizzi P.E.C. sopra menzionati;
- quanto agli interessati liberi, mediante istanza scritta consegnata alla cancelleria competente entro i medesimi termini sopra previsti, ed osservando i limiti, le cautele e le restrizioni orarie per l'accesso alle cancellerie di cui appresso;
- Tutte le udienze penali sottratte al rinvio d'ufficio saranno celebrate a porte chiuse, senza alcuna eccezione, ed assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro prevista dall'Allegato 1 al D.P.C.M. dell'08.03.2020; non sarà consentito l'accesso al Tribunale di persone estranee ai processi da trattare (quali ad es. parenti ed amici) e non aventi un interesse qualificato che legittimi la partecipazione all'udienza; nell'aula di udienza saranno ammesse esclusivamente le parti strettamente interessate (P.M., imputati, persone offese e loro difensori), con esclusione dei collaboratori degli studi legali, dei praticanti e dei tirocinanti, anche di quelli in servizio presso questo ufficio giudiziario;
- Ove sia già nota in anticipo la necessità di trattare nella medesima udienza plurimi procedimenti sottratti al rinvio d'ufficio, i giudici interessati avranno cura di specificare, nello statino d'udienza – o comunque provvedendo in tal senso nella giornata stessa dell'udienza – , fasce orarie differenziate o orari di chiamata di gruppi di procedimenti, al fine di evitare assembramenti di persone negli spazi antistanti le aule d'udienza;
- In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 12 del D.L. n. 18/2020, le udienze di procedimenti sottratti al rinvio d'ufficio riguardanti persone detenute in carcere saranno tenute, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamento da remoto con la casa circondariale interessata, mediante i programmi ministeriali "Skype for Business" (ex Lync) o "Teams", avvalendosi delle postazioni informatiche già allestite o in corso di allestimento presso questi uffici; il difensore potrà scegliere se presenziare in carcere unitamente al proprio assistito, a distanza, o nell'aula di udienza del giudice (ed in questo secondo caso dovrà essergli assicurata la possibilità di consultarsi riservatamente con il suo assistito, per mezzo di strumenti o accorgimenti tecnico-organizzativi idonei), e dovrà all'uopo inviare tempestiva comunicazione a questi uffici a mezzo P.E.C. agli indirizzi sopra indicati, con lo stesso atto contenente la richiesta espressa di celebrazione del procedimento ovvero con separata comunicazione purchè inviata in tempo utile (almeno il giorno prima dell'udienza); la Direzione della casa circondariale dovrà assicurare la presenza in loco di un ufficiale di p.g. che svolga le funzioni e rediga il verbale di cui al comma 6 dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., che dovrà essere sottoscritto da lui e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente via P.E.C. alla cancelleria del giudice, che lo alleggerà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere; per tali motivi, gli orari delle udienze da tenersi con collegamento a distanza andranno concordati anche con le carceri;
- Modalità analoghe a quelle di cui al punto precedente potranno essere adottate, ove tecnicamente possibile, e ove vi sia la disponibilità da parte delle sedi delle forze dell'ordine interessate, per le udienze di convalida di arresto o di fermo o di giudizio abbreviato o per gli interrogatori di garanzia di persone sottoposte, anche in via

precautelare, agli arresti domiciliari, mediante collegamenti da remoto con gli uffici di p.g. (Questura o Commissariati di P.S., Stazioni o Caserme dei Carabinieri, Caserme della G.D.F.) ove gli indagati dovranno all'uopo essere temporaneamente tradotti o essere autorizzati a recarsi; varranno in proposito le stesse disposizioni di cui al punto precedente;

- In caso di oggettiva impossibilità tecnica o logistica di utilizzo della videoconferenza, o di collegamento da remoto, in procedimenti con persone detenute o in stato di custodia cautelare, che siano sottratti al rinvio d'ufficio e che debbano essere necessariamente celebrati durante il periodo di sospensione ex lege, si procederà nelle forme ordinarie, con ordine di traduzione per i detenuti in carcere e con autorizzazione a comparire senza scorta per i soggetti ristretti agli arresti domiciliari (salvo comprovate esigenze processuali o di sicurezza che, ex art. 22 disp. att. c.p.p., rendano indispensabile l'accompagnamento o la traduzione).
- Tutte le suddette disposizioni dettate per il settore penale varranno a far data da oggi, lunedì 23 marzo, per il periodo di sospensione ex lege, sino al 15 aprile 2020, e comunque sino a nuovo decreto, destinato a regolare la fase successiva che si estende fino al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. n. 18/2020;
- Sono fatti salvi gli effetti degli atti e provvedimenti adottati sulla base del precedente decreto dei sottoscritti presidenti e coordinatori delle sezioni penali n. 18 del 09.03.2020.

Taranto, 23.03.2020

Il Presidente delle sezioni penali dibattimentali
Dr. Giuseppe Cacci



Il Magistrato Incaricato della Direzione della 2° sezione penale
Dr.ssa Anna Patrizia Todisco



Il Presidente della sezione G.I.P.
Dr. Pompeo Carriere

